

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 luglio 2023, n. 209
Innotec Soc Cooperativa Sociale - Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 31 del 09/02/2021 per la realizzazione di RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti - di tipo A e di tipo B - di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 60 posti, denominata "Casa Serena", sito nel Comune di Barletta, in Via Canosa n.345

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

- all'art. 7, comma 4 che *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza"*.
- all'art. 7, comma 5 che *"Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale"*;
- all'art 7 comma 6 *"Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore"*

dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti”.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con pec trasmessa il 30 gennaio 2020, il Comune di Barletta (BT), a seguito dell’istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 dal Sig. Minervini Damiano, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Cooperativa Sociale –PI 06428030727- con sede in Molfetta, alla Via Giovanni Agnelli n.31, ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale Rsa di mantenimento anziani – tipo A e mantenimento demenze – tipo B, nel Comune di Barletta, ubicato alla Via Canosa n. 345, denominato “Casa Serena” con dotazione di n. 60 posti letto, relativi alle seguenti tipologie di assistenza: *RSA di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 con dotazione di n.40 posti letto pari a n.2 nuclei; Rsa di mantenimento demenze tipo B- RR 4/2019 con dotazione di n.20 posti letto pari a n.1 nucleo.*

A seguito dell’istruttoria effettuata **con DD n. 31 del 09/02/2021** questa Sezione esprimeva “*parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all’istanza della società Innotec Cooperativa Sociale per l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani - tipo A e di mantenimento demenze - tipo B di cui al R.R. n. 4/2019 con n. 60 posti letto di cui RSA di mantenimento anziani tipo A - RR.4/2019 con dotazione di n.40 posti letto pari a n.2 nuclei e Rsa di mantenimento demenze tipo B - RR. 4/2019 con dotazione di n.20 posti letto pari a n.1 nucleo, denominata “Casa Serena” da realizzarsi nel Comune di Barletta, Via Canosa n.345; con la precisazione che: (omissis)*

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”

Con Determinazione **n. 340 del 09/03/2021** il Comune di Barletta autorizzava la realizzazione della struttura di titolarità della Innotec Cooperativa sociale.

Con pec del 09/03/2023 la Innotec cooperativa sociale inoltrava, istanza di proroga del parere di compatibilità, unitamente alla seguente documentazione:

- Determinazione del Comune di Barletta, Settore Servizi alla Persona n. 1006 del 13/07/2022 ad oggetto *“Rsa di mantenimento per anziani non autosufficienti di tipo A e di tipo B di cui al RR 4/2019 di n.60 posti letto denominata “Villa Bianca” sita nel Comune di Barletta alla Via Canosa n. 345. Convalida di autorizzazione alla realizzazione”*;
- Nota del Comune di Barletta ad oggetto *“Istanza di Permesso a costruire relativa a opere di ristrutturazione edilizia con riuso dei volumi autorizzati giusta dia in variante al PDC n. 204/2005 e cambio di destinazione d’uso da artigianale ad Rsa ai sensi della LR 11/2022 dell’unità artigianale sita in Barletta, via Canosa 345. (Richiesta pdc 0004-2023) Riscontro a nota prot. n. 17730 del 03/03/2023.”*

Quanto alla predetta documentazione si segnala preliminarmente l’invalidità della Determinazione di convalida del parere di compatibilità rilasciata dal Comune di Barletta sulla scorta della seguente motivazione *“Considerato che la Società (omissis) in data 09/06/2021 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro la Regione Puglia, il Comune di Barletta, Asl Bat, il Ministero della Salute e nei confronti della Innotec Srl per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 recante Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – 1° Bimestre in applicazione dei RR nn. 4/2019 e 5/2019 nella parte in cui ha assegnato n. 60 posti letto di Rsa di mantenimento all’iniziativa della Innotec srl nel Comune di Barletta e della presunta valutazione comparativa con l’Iniziativa della (omissis) srl nel medesimo Comune. La Sezione Prima del Consiglio di Stato – Repubblica Italiana, con adunanza di Sezione del 09/03/2022 – n. affare 01490/2021 (omissis) ha dichiarato l’improcedibilità di tale ricorso”*.

Ed invero, l’istituto della convalida dell’autorizzazione alla realizzazione non è previsto dalla LR 9 del 2017 che prevede che il Comune emetta inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, l’autorizzazione alla realizzazione.

Ed infatti, a seguito del parere di compatibilità a favore della Innotec soc coop soc il Comune di Barletta rilasciava l’autorizzazione **alla realizzazione con Determinazione del 09/03/2021.**

A decorrere da tale data la Innotec soc coop soc aveva l’onere di presentare l’istanza di autorizzazione all’esercizio munita di tutti gli allegati ovvero ai sensi dell’art 7 comma 6 istanza di proroga comprovando la sussistenza di *“eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”*

Ebbene, non rientra nei motivi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera la proposizione del ricorso da parte di altra società posto che, peraltro, il Giudice amministrativo a seguito della proposizione del gravame non sospendeva né il parere di compatibilità né l’autorizzazione alla realizzazione lasciando impregiudicato il diritto del privato resistente alla realizzazione dell’opera nei termini concessi dalla normativa regionale.

Tale provvedimento di convalida si configura, pertanto, come un modo per introdurre del tutto illegittimamente modifiche alla disciplina regionale, che comportano una deviazione dal modello legale rispetto alla *“causa”* (ossia alla loro funzione tipica quale individuata dal legislatore).

Quello dell’introduzione di un termine di validità del parere di compatibilità è un principio introdotto dal legislatore regionale allo scopo di vedere realizzati gli interventi assentiti sul territorio regionale nell’arco di un periodo di tempo ragionevole di durata **massima di 2 anni** (ovvero 2 anni e 120 giorni se il Comune non rilascia l’autorizzazione alla realizzazione).

Tale principio ammette solo una deroga ed eccezione tassativamente prevista ovvero l’esistenza di *“eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato”* che ne deve dimostrare la sussistenza, prima della scadenza del termine di cui al comma 4, a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori.

Diversamente si rimetterebbe all'arbitrio dei privati la decisione in merito all'avvio dell'attività socio sanitaria con evidente lesione degli interessi degli utenti.

In secondo luogo si precisa che la convalida nel procedimento amministrativo costituisce un provvedimento di secondo grado con cui l'Amministrazione riconosce che un vizio inficia un proprio provvedimento e lo rimuove. Tale operazione porta all'emanazione di un nuovo ed autonomo provvedimento, di natura costitutiva, che si ricollega all'atto convalidato al fine di mantenerne gli effetti ex tunc fin dal momento in cui è stato emanato (L. n. 241/1990).

Ebbene nella fattispecie de qua la Determinazione di autorizzazione alla realizzazione non era inficiata da alcun vizio da rimuovere, per cui tale provvedimento non ha ragion d'essere.

Ma vi è di più. Come noto, gli effetti della convalida retroagiscono saldando il provvedimento di secondo grado con quello convalidato, senza soluzione di continuità va da sé che i relativi affetti decorrono in ogni caso dalla data dell'atto autorizzativo, ovvero 09/03/2021.

Va da sé che non essendo pervenuta nel termine previsto dalla LR 9 del 2017 da parte della Innotec soc coop soc né l'istanza di autorizzazione all'esercizio, né istanza di proroga del termine corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la presenza di motivi ostativi alla prosecuzione/completamento dell'opera il parere di compatibilità rilasciato **con DD n. 31 del 9/02/2021 è da dichiararsi decaduto ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.**

Quanto alla realizzazione dell'opera si rileva che dalla documentazione inoltrata in data 09/03/2023, ed in particolare dalla nota del Comune di Barletta (inoltrata senza data e senza numero di protocollo) si evince che la Innotec soc coop soc avrebbe richiesto in data 12/01/2023 (istanza acquisita al protocollo del Comune dal n. 2821 del 12/01/2023) il Permesso a Costruire e che la predetta istanza sarebbe ancora in istruttoria va da sé che non possono essere stati ancora avviati i lavori per la realizzazione della Rsa non autosufficienti e che, pertanto, anche per tale ragione la fattispecie de qua non è riconducibile all'applicazione della LR 9 del 2017 art 7 comma 4 che espressamente si riferisce al completamento dell'opera e alla prosecuzione dei lavori e non anche all'avvio degli stessi.

In ultimo e per completezza si precisa che a seguito della proposizione dell'istanza di Pdc del 12/01/2023 è stato dato avvio all'adeguamento delle Norme di Tecniche di Attuazione (NTA).

Come noto il rilascio al parere di compatibilità regionale nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria presuppone la sussistenza della conformità dell'intervento richiesto alla normativa urbanistica ed edilizia che, si ribadisce, deve essere rilasciata dal Comune competente di territorio all'atto della trasmissione dell'istanza alla Regione, poiché costituisce indefettibile presupposto per il rilascio del parere di compatibilità regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Da quello che si evince dalla nota del 09/03/2023 il Comune di Barletta dopo aver attestato la conformità urbanistica dell'intervento (nota allegata all'istanza prot. n. 5891 del 24/01/2020) avviava di fatto un procedimento di modifica delle NTA al fine di poter istruire la pratica di Permesso a Costruire. Va da sé che al momento della presentazione dell'istanza l'intervento era solo potenzialmente conforme alla normativa urbanistico edilizia essendo sottoposta la realizzazione dello stesso a degli adempimenti preliminari messi in atto dal Comune solo dall'Ottobre del 2022.

Ciò in spregio all'art 7 della LR 9 del 2017 avendo il Comune attestato alla Regione nel 2020 la conformità urbanistica edilizia di fatto non ancora esistente.

Tanto considerato, richiamata la nota di avvio del procedimento n. AOO 183 8536 del 06/06/2023

Preso atto che la Innotec Soc Coop, -PI 06428030727- con sede in Molfetta, alla Via Giovanni Agnelli n.31, non ha presentato nei termini previsti dalla LR 9 del 2017 articolo 7 comma 4 istanza di autorizzazione all'esercizio, motivata richiesta di proroga del parere di compatibilità ai sensi dell'art 7 comma 6 né controdeduzioni nel termine di 15 giorni assegnato con la precitata nota.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 31 del 09/02/2021 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Barletta (Bt) in relazione all'istanza della Innotec coop soc per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Rsa non autosufficienti (R.R. n. 4/2019) con dotazione complessiva di n. 60 posti letto di cui n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e 20 pl di Rsa di mantenimento demenze tipo B, denominata "Casa Serena" da realizzarsi nel Comune di Barletta, Via Canosa n.345.

di notificare il presente provvedimento a:

- Innotec Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante (info@innoteconline.it solidservizi@pec.it)
- Comune di Barletta (damato.stefania@cert.comune.barletta.bt.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bat

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza
Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro